

MANDATO GENERALE CON PROCURA
per l'espletamento delle operazioni doganali

La Società EVOL AUTOMATION S.R.L.S. con sede in Foggia via Manfredonia 15 P.IVA 04117500712 in persona del suo legale rappresentante Sig. Frederic Alfano (di seguito "Mandante"), munito dei necessari poteri, conferisce con la presente mandato alla Società Freschi e Schiavoni Srl (di seguito "Mandatario") con sede legale in Milano (MI) V.le Maino 31 P.IVA 04664590157 ad operare in dogana curando le formalità di importazione, in sua rappresentanza sia diretta che indiretta ai sensi e per gli effetti degli artt. 18-21 Reg. UE n. 952/2013 (CDU), secondo le modalità che il Mandatario riterrà più opportune, tenuto conto della natura particolare della operazione da svolgere.

Il Mandante attribuisce al Mandatario sin da ora il potere di rappresentarlo dinanzi alle Autorità Doganali, Sanitarie, Marittime e alle altre che risultassero necessarie ai fini dell'espletamento del mandato, incaricandolo altresì di effettuare gli adempimenti delle obbligazioni doganali e tributarie connesse alle operazioni compiute.

Ai fini di un migliore espletamento dell'incarico, il Mandante autorizza il Mandatario a servirsi di propri sostituti, autorizzandoli sin d'ora ad agire sia in rappresentanza diretta che indiretta.

In caso di rappresentanza diretta il Mandatario, iscritto all'Albo C.A.D. al nr. 13 e munito di certificazione IT AEOF 10 0335, potrà avvalersi, ai fini del disbrigo delle suddette operazioni, dell'opera di uno dei seguenti doganalisti in possesso di tutti requisiti professionali previsti e regolarmente iscritti all'Albo professionale:

- a) Italo Antelli, patente 5990
- b) Giovanni Antelli, patente 8015.

Art. 1(Oggetto del contratto ed incaricati delle operazioni doganali)

1.1 Le operazioni coperte dal presente accordo hanno ad oggetto le pratiche doganali di importazione ed esportazione, definitive o temporanee e le eventuali formalità connesse o accessorie nonché quelle necessarie per l'introduzione delle merci in Deposito Doganale/Deposito IVA, ove richiesto, e le eventuali operazioni connesse che di volta in volta verranno commissionate, via fax, e-mail o tramite la consegna dei relativi documenti su merci oggetto di formalità doganali.

Art.2 (Obblighi del Mandatario e degli altri incaricati)

2.1 Nell'esecuzione delle relative attività, i soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali, si atterranno strettamente alle istruzioni del Mandatario, il quale si impegna, a sua volta, a rendere immediatamente nota al Mandante qualsiasi problematica connessa alle modalità di svolgimento del loro incarico o variazione nelle modalità di esecuzione dello stesso.

2.2 il Mandatario risponde per colpa nella scelta degli incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali nell'esecuzione del presente incarico e nel limite delle istruzioni impartitegli ex art. 1717 commi 2 e 3 del C.C.

A tal fine, una copia originale del presente contratto sarà consegnata ai soggetti che cureranno le operazioni doganali sia in rappresentanza diretta che indiretta.

Art. 3 (Obblighi del Mandante)

3.1 Il Mandante si impegna sotto la Sua responsabilità a fornire di volta in volta al Mandatario tutti i documenti necessari all'adempimento del presente mandato, in particolare di quelli che precisano la qualità merceologica, la quantità, l'origine doganale preferenziale o non preferenziale ed il valore in dogana delle merci da riportare nella dichiarazione doganale.

3.2 Il Mandante dichiara, salvo dove diversamente indicato nelle istruzioni relative alle singole operazioni, in relazione alle merci oggetto del presente mandato quanto segue:

- Beni a duplice uso: I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE n. 428/2009 che modifica e aggiorna il Reg. CE n.1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Dual Use) . non sono inoltre compresi nell'elenco dei beni a duplice uso indicati nell'allegato 1 alla decisione n.94/942 e successive modifiche del Consiglio UE relativo all'attuazione del Reg. CE 1334/2000 modificato dal Reg. CE 116/08 e Reg. CE 423/07 per le spedizioni in Iran.
- Prodotti chimici: I prodotti non sono soggetti alle disposizioni del Reg. CE n. 689/2008 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche e successive modifiche e integrazioni.
- Prodotti che riducono lo strato di ozono: I prodotti non rientrano tra quelli citati nel Reg. CE 2037/2000, Reg. CE 29/2006 , Reg. CE n. 1005/2009 relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modifiche ed integrazioni.
- Prodotti e tecnologie militari: I prodotti non rientrano fra quelli indicati nelle note "MG" in base al Reg. CE n.423/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
- Convenzione di Washington: i prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE n.338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche in via di estinzione mediante il controllo del loro commercio, e successive modifiche e integrazioni.
- Beni culturali: I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE n.116/09 relativo all'esportazione dei beni culturali, e successive modifiche e integrazioni.
- Tortura e repressione: I prodotti non rientrano nell'elenco dei beni di cui al Reg. CE n.1236/2005 relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli , inumane o degradanti, e successive modifiche e integrazioni .
- Rifiuti: I prodotti non sono da considerarsi rifiuti e non rientrano nell'elenco di cui al Decreto legislativo n.22 del 05.02.1997 (Decreto Ronchi) e successive modifiche e integrazioni .
- Controllo sulla pelle da pellicceria di cane e gatto: I prodotti non sono fabbricati utilizzando pelliccia di cane e/o gatto, in conformità al Reg. CE n. 1523/2007.
- Materiali di armamento: I prodotti non appartengono ai materiali di armamento di cui alla legge 185/90. Gas fluorati ad effetto serra: i prodotti non rientrano tra quelli interessati dal

divieto di immissione in commercio di gas fluorati ad effetto serra di cui al Reg. CE n.842/06 e successive modifiche e integrazioni ,e nel caso rientranti tra quelli previsti dall'art. 7 paragrafo 2 di predetto Regolamento sono etichettati in conformità a quanto ivi previsto.

- Prodotti destinati al contatto con alimenti: I prodotti, salvo quanto diversamente indicato, non sono destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, e pertanto non necessitano di certificazione sanitaria.
- Prodotti derivati dalla foca: I prodotti sono diversi da quelli derivati dalla foca in conformità a quanto stabilito dal Reg. UE n. 737/2010.
- Precursori della droga: I prodotti non appartengono né contengono sostanze che possano essere considerati precursori per la produzione di droghe.
- I prodotti non contengono bustine silicagel.

3.3 Il Mandante dichiara che le merci importate e loro imballaggi sono in regola per quanto riguarda le etichettature e che non presentano marchi, segni od altre indicazioni di origine o provenienza false o fallaci, ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false od ingannevoli indicazioni di origine, della legge 350 del 24.12.2003 art. 4 commi 49 e 49 bis, nonché del D.L. 135 del 25.9.2009 art. 16.

3.4 Il Mandante solleva e tiene indenni il mandatario ed i suoi sub-mandatari, espressamente nominati in virtù del presente contratto, da ogni responsabilità od onere, incluso costi per spese legali, connesso all'espletamento del presente mandato e venutosi a determinare per cause ad egli esclusivamente ascrivibili, qualora, anche per responsabilità del suo fornitore, fornisca documenti o informazioni incomplete o non veritiere. Nel caso di operazioni di importazione con introduzione in deposito fiscale iva, si impegna inoltre a manlevare da ogni responsabilità e a rendere indenne il mandatario ed i suoi sub-mandatari, da ogni eventuale provvedimento sanzionatorio di natura economica o legale derivante da una impropria gestione della propria contabilità I.V.A. legata alla procedura di utilizzo del deposito fiscale stesso e da ogni ritardo o impedimento allo svincolo o riaccredito della Fidejussione prestata in dogana.

Art. 4 (Poteri del Mandatario e degli altri incaricati)

4.1 Il Mandante attribuisce al Mandatario ed ai soggetti incaricati dell'espletamento degli adempimenti doganali di cui il Mandatario si dovesse eventualmente avvalere, ogni e più ampio potere, incluso quello di rappresentarlo dinanzi alle autorità doganali, sanitarie, marittime e alle altre che necessitassero ai fini dell'espletamento del mandato.

4.2 Il Mandante delega espressamente il Centro di Assistenza Doganale od i Doganalisti incaricati della presentazione della dichiarazione doganale, a compilare ed a sottoscrivere per suo conto il modello D.V.1 per tutte le importazioni di valore superiore a euro 20.000. A tal fine il Mandante dichiara, se non diversamente indicato sulla lettera di istruzioni relativa alle singole spedizioni, quanto segue:

- i valori indicati sulle nostre fatture di importazione sono veri e reali;
- l'importo esposto sulle nostre fatture corrisponde al valore di transazione cioè al prezzo effettivamente pagato o da pagare ai sensi dell'art. 70 Reg. UE n. 952/2013 (CDU);

- la società da me rappresentata non è collegata alla società venditrice ai sensi dell'art. 127 del Reg. d'esecuzione (UE) n. 2447/2015 (RDE); nel caso in cui lo sia, tale relazione non influisce sul prezzo delle merci importate;
- non esistono restrizioni alla messa a disposizione o all'utilizzo delle merci da parte della nostra società oltre a quelle previste dall'art. 70 c. 3 lett. a) Reg. UE n. 952/2013 (CDU);
- nessuno degli elementi previsti dall'art. 71 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU), tra quelli da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, sono da includere nelle transazioni di cui trattasi, ad esclusione delle spese di trasporto ed assicurazione quando non comprese nel prezzo di fattura;
- la vendita o il prezzo non sono soggetti a condizioni o prestazioni per cui non può essere stabilito un valore rispetto alle merci valutate, ai sensi dell'art. 70 c. 3 lett. b) Reg. UE n. 952/2013 (CDU);
- sulle merci non vi sono corrispettivi o diritti di licenza che la sottoscritta società importatrice sia tenuta a pagare come condizione di vendita; al venditore non spetta alcuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione dei beni importati;
- la società importatrice da me rappresentata si impegna ad adempiere agli obblighi imposti dal DL 223 del 4 Luglio 2006 (Decreto Bersani), nonché a fornire tutte le informazioni supplementari e la documentazione integrativa che l'Amministrazione Finanziaria dovesse eventualmente richiedere ai sensi dell'art. 140 del Reg. d'esecuzione UE n. 2447/2015 (RDE);
- la società importatrice da me rappresentata si impegna ad adempiere comunicare eventuali cambiamenti nelle istruzioni di cui sopra, fornendo i relativi dati e informazioni, ed a tenere indenne il C.A.D. Leo Antelli srl e i suoi doganalisti per ogni pregiudizio o onere che potrebbe derivare dall'esecuzione del presente mandato a causa di informazioni o dati errati, falsi o incompleti a lui forniti

Art. 5 (Durata e recesso)

5.1 Il presente mandato è valido ed esecutivo a partire dalla data indicata in calce e si intende a tempo indeterminato.

5.2 In qualunque momento e senza obbligo di alcun preavviso ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto previo invio all'altra di lettera raccomandata A/R anticipata a mezzo fax.

....Foggia 20/12/2022

Timbro ditta

Evol automation s.r.l.s.
Via Manfredonia 15
71121 Foggia
C.F./Piva 04117500712

Allegata copia documento di identità del firmatario